



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

SETTORE AFFARI GENERALI  
AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

**DETERMINAZIONE N. 242 / 2026**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AGLI AVV.TI ELISA CUGURRA E CARLO MASI DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA INNAZI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - R.G. 1212/2026 - DA MECTILES ITALIA S.R.L. - CIG BB99F21839**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

Delibere di Consiglio Comunale:

- n. 60 del 19/12/2025 a oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 a oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

Delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 09/01/2026 a oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 13 del 30/01/2026 a oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";
- n. 75 del 23/04/2026 ad oggetto: Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 5bis, del D.Lgs.267/2000 – Primo Provvedimento;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28/05/2025 ad oggetto: "Ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente. Approvazione nuovo organigramma";
- il decreto del Sindaco n. 18/2025 concernente l'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Jessica Curti, di responsabile del Settore "Affari generali", nonché vice segretario generale, dal 1/10/2025 sino al 30/09/2026;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Premesso che in data 16 aprile 2026 Mectiles Italia s.r.l. notificava al Comune di Casalgrande, nonché a Cooperativa Ceramica d'Imola società cooperativa, un atto di citazione per opposizione ad avviso di accertamento, con domanda cautelare (atto acquisito a prot. n. 7379/2026), al fine di ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti:

- a) dell'Ordinanza del Caposettore del Comune di Casalgrande- Sezione Pianificazione Territoriale n. 36/2026, di contestazione del mancato pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per l'anno 2025 ai sensi degli articoli 72-73-74 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31.05.2021, nonché applicazione di indennità commisurata al canone e delle relative sanzioni amministrative con funzione di avviso di accertamento ai sensi del comma 742 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, notificata il 16.03.2026;
- b) per quanto possa occorrere e nei limiti della presente azione, dell'Ordinanza del Capo settore del Comune di Casalgrande- Sezione Pianificazione Territoriale n. 31/2026 del 26.02.2026, mediante la quale è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle aree di parcheggio privato ad uso pubblico site nel Comune di Casalgrande, alla via Statale n. 467;
- c) per quanto possa occorrere e nei limiti della presente azione, della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 del 4.06.2025, prot. n.2025/11310 trasmessa il 5.06.2025, per occupazione di suolo abusiva presso l'area di parcheggio privato ad uso pubblico site nel Comune di Casalgrande, alla via Statale n. 467 e violazioni edilizie;
- d) per quanto possa occorrere e nei limiti della presente azione, della Relazione di servizio del 3° settore – Pianificazione territoriale del 4.06.2025, redatta a seguito del sopralluogo del 29.04.2025;
- e) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31.05.2021;
- f) per l'accoglimento delle domande tutte formulate con il presente atto;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

g) per l'annullamento e/o disapplicazione di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.

Dato atto che:

- in data 21 aprile 2026 è stato altresì notificato all'Amministrazione Comunale il decreto di fissazione dell'udienza (atto acquisito a prot. n. 7751/26), prevista per il 14 maggio 2026;
- in data 28 aprile 2026 - con prot. n. 8393/2026 - la Cooperativa Ceramica d'Imola soc. coop notificava al Comune di Casalgrande, nonché a Mectiles Italia s.r.l., istanza di riunione del giudizio in oggetto (iscritto al n. 1212/2026 R.G.) con quello preventivamente instaurato dalla medesima Cooperativa Ceramica d'Imola soc. coop avente ad oggetto la medesima materia del contendere (iscritto al n. 1208/2026 R.G.), dimodoché entrambe le cause venissero chiamate all'udienza fissata per il giorno 14 maggio 2026;

Preso atto che, con delibera n. 79 del 23 aprile 2026, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale:

- autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel sopracitato giudizio promosso da Mectiles Italia s.r.l. innanzi al Tribunale di Reggio Emilia – rubricato al n. 1212/26 R.G. - ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
- dava mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi conseguenti;

Dato preventivamente atto che:

- il conferimento dell'incarico professionale in argomento non rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente, ma nel potere e dovere di opporsi ad eventuali pretese di terzi;
- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale, per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Richiamati altresì:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 
- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);
  - l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Considerato che:

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
- la sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, nelle quali è prevista la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ad un professionista determinato di un incarico di rappresentanza in giudizio in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali ed, in particolare, laddove ricorrano consequenzialità tra incarichi/complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento ovvero ragioni di urgenza;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, nel quale si afferma che:

- l'incarico di rappresentanza legale in un determinato giudizio configura un contratto d'opera intellettuale ai sensi e per gli cui all'art. 2222 c.c., configurando una prestazione di servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- trattasi di contratto "escluso" dall'applicazione del codice dei contratti e quindi soggetto al solo rispetto dei principi generali;
- i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono:
  - i l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso;
  - ii la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
  - iii il costo del servizio, in caso sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;

Richiamata la precedente determina n. 211/2026 di affidamento dell'incarico all'Avv Paolo Coli, del Foro di Reggio Emilia, poi revocata con successiva determina n. 240/2026 a causa del decesso di quest'ultimo;

Considerata:

- l'urgenza di provvedere all'affidamento di un nuovo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, stante anche l'imminenza della sopra richiamata udienza del 14 maggio p.v., al fine di non vedere pregiudicate le ragioni dell'Amministrazione Comunale;
- la particolare complessità della causa, in quanto collegata e connessa ad altro contenzioso promosso in sede civile dalla contro interessata Cooperativa Ceramica



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

d'Imola soc. coop., nonché ad altri due ricorsi promossi dai medesimi ricorrenti (Cooperativa Ceramica d'Imola soc. coop e Mectiles Italia s.r.l.) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Parma, per l'impugnazione degli atti del procedimento oggetto del contendere;

Vista la disponibilità degli Avv.ti Elisa Cugurra e Carlo Masi, dello dello Studio Legale Cugurra Pontiroli Molinari Masi del Foro di Parma, a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande nell'ambito del presente giudizio nonostante le tempistiche stringenti per la costituzione in giudizio;

Considerato altresì gli Avv.ti Elisa Cugurra e Carlo Masi sopracitati sono professionisti che vantano una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo, ed in particolare nell'ambito urbanistico, come si desume dai curricula vitae acquisiti agli atti;

Visto altresì il preventivo al tal fine presentato - acquisito al protocollo n. 9274 del 11/05/2026 - recante l'importo complessivo di € 5.762,81, oltre IVA al 22%;

Considerato che il predetto importo risulta formulato in coerenza con i parametri fissati dal D.M. 55/2014 e reca uno sconto rilevante sul compenso ivi previsto a titolo di onorari;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza del Comune di Casalgrande nel giudizio di cui all'oggetto agli Avvocati Elisa Cugurra e Carlo Masi dello Studio Legale Cugurra Pontiroli Molinari Masi P. Iva 02060940349, del Foro di Parma;

Ritenuto di provvedere, conseguentemente, ad impegnare la somma suindicata;

Evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici si applicano le indicazioni contenute nella delibera Anac n. 584 del 19/12/2023 e determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

19/12/2023, che disciplina l'acquisizione del CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto pertanto di registrare l'affidamento in oggetto con il seguente CIG N. BB99F21839;

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Dato atto:

-ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

- che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile del procedimento nonché al responsabile di settore;

Visto l'art. 107 del Tuel 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

## DETERMINA

1. di provvedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Casalgrande agli Avv.ti Elisa Cugurra e Carlo Masi dello Studio Legale Cugurra Pontiroli Molinari Masi P. Iva 02060940349, nel sopraccitato giudizio promosso da Cooperativa Ceramica d'Imola soc. coop. innanzi al Tribunale di Reggio Emilia – rubricato al n. 1212/26 R.G. - CIG. n. BB99F21839, al corrispettivo indicato nel preventivo acquisto a prot. N° 9274/2026;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2.di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa complessivo di € 7.030,63 sul cap. 730200/55 "spese legali" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

3.di autorizzare l'ufficio ragioneria a liquidare e pagare, fino a concorrenza della somma impegnata, agli Avv.ti Elisa Cugurra e Carlo Masi dello Studio Legale Cugurra Pontiroli Molinari Masi P. Iva 02060940349, del Foro di Parma, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio competente, senza adozione di ulteriore atto;

4.di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2026;

5.di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), dell'art. 37 e dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	730200/55	2026	106 4	CAUSA CIVILE PROMOSSA INNAZI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – R.G. 1212/2026 - DA MECTILES ITALIA S.R.L	STUDIO CPMM STUDIO LEGALE CUGURRA PONTIROLI MOLINARI MASI	€7.030,63

Lì, 12/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CURTI JESSICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)